

**STATUTO F.A.I. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
AUTOTRASPORTATORI DI CUNEO E PROVINCIA**

**TITOLO I
COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SCOPI E
FINALITA'**

ARTICOLO 1

È costituita la F.A.I. Associazione Provinciale Autotrasportatori di Cuneo e Provincia unione delle imprese di autotrasporto per conto di terzi, siglabile FAI CUNEO, senza vincoli di forma grafica né di interpunzione.

L'Associazione è apolitica ed ha durata illimitata; essa può aderire ad organismi confederativi italiani ed esteri aventi gli stessi scopi per le medesime finalità.

L'Associazione aderisce alla "FAI - FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI" con sede legale in Roma ed operativa in Milano di cui dichiara di accettare lo Statuto, il Codice Etico e le delibere adottate dai competenti Organi.

L'Associazione potrà aderire a Enti ed Organizzazioni a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale aventi gli stessi scopi e le medesime finalità

L'Associazione individua la "F.A.I. SERVICE Soc.Coop." in esclusiva quale partner per la diffusione di beni e di servizi nel settore trasporti.

ARTICOLO 2

La sede dell'Associazione è in Cuneo, attualmente in via Renzo Gandolfo n.1.L'Associazione assume come ambito territoriale di riferimento tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea .

ARTICOLO 3

L'Associazione ha il compito di:

Tutelare la categoria delle imprese di trasporto iscritte all'albo conto terzi cui è stata costituita, rappresentandola in sede provinciale, nazionale ed in sede internazionale presso qualunque Autorità ed Amministrazione Pubblica o Privata, nonché presso tutte le Organizzazioni Sindacali di pari grado di datori di lavoro e prestatori d'opera;

Stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché accordi atti a risolvere i problemi sindacali, tariffari e normativi relativi alla categoria stessa;

Studiare e promuovere le soluzioni dei problemi di ordine tecnico, sindacale, economico, giuridico, commerciale e assicurativo che si riferiscono ai trasporti su strada e in particolare al trasporto animali;

Promuovere ed attuare ogni iniziativa, la quale tenda a valorizzare e potenziare la funzione e l'attività della stessa;

Promuovere l'istituzione di forme mutualistiche, favorire la costituzione di consorzi, cooperative, gruppi di lavoro, consorzi fidi, enti bilaterali, G.E.I.E.;

Provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della categoria, in tutti gli Enti e organismi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle Leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa; esprimendo parere vincolante sulle nomine e sul comportamento dei membri di Comitati dell'Albo autotrasportatori;

Esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad esse demandate dalla legge, da regolamenti o da disposizioni delle autorità competenti;

Ricerca ed attuare tutti gli strumenti idonei atti a tutelare e favorire le aziende associate anche mediante l'istituzione e la gestione di specifici servizi, convenzioni o società.

Nel perseguimento del proprio scopo, l'Associazione potrà compiere ogni atto, concludere contratti di ogni natura, acquisire ed alienare la proprietà o disponibilità di qualsiasi cespite, contrarre ogni tipo di obbligazione che siano necessari, funzionali od utili al perseguimento dei propri scopi.

ARTICOLO 4

L'Associazione adotta e fa proprio il codice etico adottato dalla Federazione Nazionale e da ultimo approvato dall'Assemblea FAI del 27 aprile 2015 che ha approvato anche il vigente statuto.

TITOLO II SOCI

ARTICOLO 5

Possono aderire alla F.A.I. Associazione Provinciale Autotrasportatori di Cuneo e Provincia in qualità di socio ordinario:

- a) Autotrasportatori iscritti all'albo conto terzi.
- b) Cooperative e consorzi di autotrasportatori iscritte all'albo conto terzi
- c) Organizzazioni di Categoria rappresentanti autotrasportatori per conto terzi.
- d) Possono aderire in qualità di "socio sostenitore" enti, imprese, professionisti ed organizzazioni di interesse e/o sostegno delle attività e degli obiettivi associativi, ivi compresi enti pubblici e locali, enti universitari, altre associazioni e fondazioni, istituti per la formazione, enti per la programmazione e promozione del territorio.

ARTICOLO 6

La domanda di ammissione alla F.A.I. Associazione Provinciale Autotrasportatori di Cuneo e Provincia deve essere corredata dei dati anagrafici delle imprese e dell'indicazione del legale rappresentante.

La F.A.I. Associazione Provinciale Autotrasportatori di Cuneo e Provincia deciderà in merito entro novanta giorni.

In caso di rigetto della domanda potrà essere presentato ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

L'iscrizione a socio s'intende tacitamente rinnovata anno per anno qualora non intervenga disdetta per lettera raccomandata inviata all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

ARTICOLO 7

Il socio è tenuto all'osservanza del presente Statuto, nonché a prestare la più ampia collaborazione all'Associazione ed in particolare alle iniziative assunte nell'interesse della categoria, nonché al puntuale versamento della quota annuale di iscrizione, entro il termine stabilito dall'organo amministrativo. Potranno essere ridotti e/ o sospesi i servizi erogati dalla Associazione, nonché i diritti di partecipazione sociale a favore dei soci non in regola con i versamenti delle quote annue.

ARTICOLO 8

La qualifica di socio si perde:

Per dimissioni;

Per radiazione, che viene deliberata in seguito alla perdita nel socio dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. Il provvedimento di radiazione va comunicato all'interessato tramite lettera raccomandata. Contro il provvedimento di radiazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.

Per espulsione, che viene deliberata per inadempienza di atti da parte del socio che abbiano recato nocimento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione o per compimento di manifestazioni, tali da porre il socio in condizioni di incompatibilità con le deliberazioni prese dall'Associazione. Il provvedimento sarà comunicato all'interessato mediante invio di lettera raccomandata.

Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze agli obblighi che derivano all'associato dallo Statuto o per il verificarsi di eventi incompatibili della permanenza del rapporto associativo con l'interesse della Associazione.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Sono organi della Associazione:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Presidente ed i Vice Presidenti;
- c) Il Consiglio Direttivo

Le cariche, di cui ai punti b. c., hanno durata triennale, con possibilità di rielezione nella stessa carica.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati (ordinari e sostenitori) aventi diritto, e potranno votare in ragione di:

non meno di un voto per associato ordinario;

un voto per ogni 50,00 € (cinquanta/00) di contributi associativi versati dai soci ordinari.

ARTICOLO 11

L'Assemblea Generale ha il compito di:

- deliberare sui problemi di ordine generale interessanti la categoria e di fissare le direttive sull'attività della Associazione;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio e deliberare sulle relazioni morali ed economiche della Associazione;
- modificare lo statuto;
- deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per Legge o per Statuto o che siano posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12

L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Associati, in regola con i contributi annuali, che rappresentino almeno nell'insieme due terzi dei voti.

La convocazione dell'Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta a mezzo di avviso scritto, messaggio fax o email da inviarsi ai membri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza. In casi di particolare urgenza la convocazione è fatta tramite fax o telegraficamente cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione.

Le riunioni dell'Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, sono valide qualunque sia l'argomento da trattare: in prima convocazione quando sia presente la metà dei voti, in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti; questa riunione sarà tenuta trascorsa almeno un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Per le modificazioni del presente Statuto è necessario il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti a tutti i membri ed il voto della maggioranza.

Per lo scioglimento anticipato è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti di tutti i soci.

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale. I soci sostenitori di cui all'art. 4 lettera d) hanno diritto ad intervenire all'assemblea, con voto consultivo. E' ammessa la partecipazione per delega ad altro socio

ARTICOLO 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale e può essere composto da cinque a dieci consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di determinare ed eleggere a maggioranza:

- il Presidente
- nominare il segretario generale

- esaminare ed approvare la relazione sull'attività della associazione presentata dal Presidente, nonché i bilanci preventivi e consuntivi.

-determinare l'entità del contributo associativo.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi in più luoghi, continui o distanti, audio e/o video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

ARTICOLO 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione a tutti gli effetti con i più ampi poteri di ordinaria amministrazione delegabili ad altre persone; convoca e presiede le riunioni dell'assemblea Generale, del Consiglio direttivo, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto e che gli siano delegate dall'Assemblea Generale, può nominare i Vice Presidenti.

ARTICOLO 15

IL SEGRETARIO GENERALE

Alla direzione degli uffici dell'Associazione è preposto il Segretario Generale. Egli provvede in base alle disposizioni ed istituzioni degli organi competenti alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni e quant'altro è necessario per il funzionamento dei servizi dell'Associazione. Esercita le funzioni di segretario dell'Assemblea Generale e del Consiglio direttivo.

TITOLO VII

PATRIMONIO E BILANCIO DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16

Il Patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti e donazioni comunque vengano in possesso della Associazione, nonché delle somme accantonate e ricevute liberamente per qualsiasi scopo -oltre ogni altra entrata derivante dalle attività svolte dall'associazione e dagli avanzi di gestione.

ARTICOLO 17

Fanno parte delle entrate ordinarie le quote associative fissate anno per anno dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio direttivo, sulla base del seguente criterio:

Gli associati dovranno versare un contributo associativo che sarà determinato su proposta del Consiglio Direttivo.

Ogni altra entrata ha carattere straordinario e va imputata direttamente ad accrescimento del patrimonio.

ARTICOLO 18

L'Esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà compilato il bilancio di previsione per l'anno seguente. Entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno finanziario dovrà essere approvato il bilancio consuntivo dall'Assemblea Generale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 19

Dopo la pubblicazione del presente Statuto potrà essere redatto dal Consiglio Direttivo della Associazione un regolamento interno per l'esecuzione dello Statuto.

ARTICOLO 20

L'Associazione nell'attuazione del proprio programma di attività può avvalersi di singoli (o di gruppi) consulenti dei diversi settori: legislativo, giuridico, tecnico, finanziario, commerciale, assicurativo.

ARTICOLO 21

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662.

Le quote volontarie sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 22

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute e riconosciute.